

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE
INTERREGIONALE

Piano d'Azione per la Conservazione della Lontra (*Lutra lutra*)
nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

PACLO

Premesso che:

- La direttiva "Habitat" 92/43/CEE impone agli Stati membri di:
 - sorvegliare lo stato di conservazione della Lontra (art. 11),
 - promuovere la ricerca, lo scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nella Comunità europea (art. 18 c. 1);
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce la Lontra tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1);
- la Convenzione degli Appennini, firmata a L'Aquila il 24 febbraio 2006, ha come finalità, tra le altre, quelle di:
 - coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, le Associazioni, gli Enti interessati alla condivisione degli obiettivi e alla attuazione della politica di tutela e valorizzazione della dorsale appenninica;
 - identificare le priorità dei progetti di tutela e di sviluppo sostenibile delle risorse naturali e delle azioni nei vari settori relativamente ai vari territori interessati dalla dorsale appenninica;
 - riconoscere il ruolo strategico dell' Appennino nel contesto euro-mediterraneo;
 - far rientrare il progetto APE (Appennino Parco d' Europa) tra gli obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo dei Quadri Strategici Regionali e Nazionali per la programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 relativamente ai territori interessati della dorsale appenninica;
- e considerato che la sopra citata Convenzione obbliga le Parti contraenti ad impegnarsi nell'attuazione di adeguate misure rivolte a garantire:
 - la protezione della flora e della fauna e dei loro habitat, la tutela degli ambiti di connessione ecologica per la salvaguardia e la protezione delle specie e la protezione dei sistemi naturali complessi presenti nella catena appenninica e indispensabili alla conservazione della biodiversità;
- la conservazione della Lontra, specie di interesse comunitario inserita negli allegati II e IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE ed in allegato B e D del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- lo *status* di conservazione delle popolazioni di Lontra della penisola italiana appare, alla luce delle informazioni disponibili, critico; si rende pertanto urgente ed ineludibile l'approvazione ed implementazione, da parte di tutte le Amministrazioni competenti, di una politica coordinata che

definisca stringenti azioni in materia, tra le altre, di monitoraggio, gestione dei conflitti tra con le attività umane, recupero delle popolazioni periferiche, tutela dell'ambiente e contenimento dei fattori di disturbo;

- coerentemente con il dettato delle disposizioni nazionali ed internazionali le sottoscritte Amministrazioni concorrono al perseguimento dell'obiettivo nazionale e comunitario di conservazione della Lontra;
- la particolare biologia della Lontra, specie il cui home range ricopre aree molto ampie di scala sovraregionale e sovranazionale, rende evidente che i confini regionali non possono rappresentare linee che caratterizzano misure d'intervento sugli animali eccessivamente diversificate;
- é necessario coordinare ed armonizzare le politiche gestionali, superando le carenze che limitano l'efficacia degli interventi di conservazione e gestione;
- la conservazione della lontra richiede prioritariamente il monitoraggio della specie e l'attivazione di misure coordinate di prevenzione e mitigazione dei conflitti con le attività dell'uomo;
- il Corpo Forestale dello Stato svolge istituzionalmente il ruolo di controllo del territorio e di repressione del bracconaggio, elementi cardine nella conservazione delle specie animali;
- le Regioni, le Province, le Aree protette svolgono un ruolo cardine nella gestione della Lontra nell'ambito dei territori di competenza, in quanto Enti in grado di coordinare le attività svolte dai vari soggetti, istituzionali e non, nell'ambito dei territori in cui la specie è presente (Aree protette, Università, Istituti di ricerca, Guardie faunistico-venatorie, Associazioni ambientaliste e venatorie ecc...);
- nel definire le modalità di realizzazione dell'auspicata gestione coordinata, è necessario tener conto delle peculiari situazioni normative e organizzative degli Enti, facendo tesoro delle esperienze finora maturate nelle realtà locali. Il raccordo è facilitato dal confronto fra Amministrazioni dotate di analoghe competenze in materia di gestione della fauna selvatica;
- che l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha svolto in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università di Roma "La Sapienza un programma di ricerca sulla biologia ed ecologia della Lontra, nel cui ambito è stata svolta un'analisi sulla distribuzione della lontra nel centro – sud Italia;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e nella Regione Basilicata i soggetti capofila delle attività previste dal presente Piano d'Azione Interregionale per il monitoraggio, la conservazione e la gestione della Lontra, i quali si avvarranno per le fasi decisionali di un gruppo di coordinamento costituito dai referenti dei soggetti firmatari;
- che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, rappresenta il referente scientifico nazionale delle attività di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica in Italia;

- che il 23 ottobre 2005 a Padula (SA), nell'ambito del convegno internazionale European Otter Workshop, dedicato alla ricerca e conservazione della lontra europea, si è svolta una tavola rotonda sullo stato di conservazione della lontra in Italia da cui è emersa la necessità di istituire Comitato tecnico-scientifico e un tavolo istituzionale che portino alla definizione di un Piano d'Azione nazionale;
- che il MATTM, impegnato nella promozione di iniziative di tutela e nel coordinamento di attività di gestione e conservazione della lontra in Italia, ha stipulato una Convenzione con l'Università del Molise, registrata in data 26/10/2006, avente per oggetto la realizzazione di una "Rete Ecologica per la Lontra";
- che la Regione Basilicata, con Deliberazione n. 530 del 16/04/2007, ha approvato il "Progetto per le attività di monitoraggio, gestione e conservazione del patrimonio faunistico regionale", che comprende il monitoraggio della presenza della lontra in alcuni corsi fluviali della regione, mediante analisi genetiche di campioni biologici raccolti, e che, con la stessa delibera domanda a successivi atti deliberativi le approvazioni degli schemi di Convenzione tra la Regione Basilicata e l'INFS, per l'espletamento della convenzione stessa;

Tutto ciò premesso, gli Enti sottoscritti concordano sull'opportunità e urgenza di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi di monitoraggio, di conservazione e di gestione della Lontra.

Per quanto concerne il contesto internazionale, ritengono auspicabile promuovere e sviluppare sia iniziative amministrativo/finanziarie in ambito U.E. al fine di affrontare in modo coordinato le problematiche conservazionistiche e gestionali riferite alla presenza della Lontra, sia iniziative di coordinamento e raccordo tecnico-scientifico con l'*Otter Specialist Group* dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Pertanto, tra:

1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
2. REGIONE BASILICATA;
3. REGIONE CALABRIA;
4. REGIONE MOLISE;
5. REGIONE ABRUZZO;
6. REGIONE PUGLIA;
7. REGIONE CAMPANIA;
8. PROVINCIA DI MATERA, ASSESSORATO.....;
9. ISTITUTTO NAZIONALE FAUNA SELVATICA
10. CORPO FORESTALE DELLO STATO;
11. PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO;

12. PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;

13. PARCO NAZIONALE DELLA SILA

14. UNIVERSITA' DEL MOLISE;

15. WWF ITALIA;

16. LEGAMBIENTE;

si concorda e si sottoscrive quanto segue:

ART. 1

Oggetto dell'intesa

I Soggetti firmatari del presente protocollo s'impegnano a collaborare nell'ambito della problematica riferita al monitoraggio, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni di Lontra centro-meridionali, al fine di individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni da intraprendere.

ART. 2

Piano d'Azione Interregionale

I soggetti firmatari s'impegnano a collaborare alla redazione di un "Piano d'Azione interregionale per la conservazione della Lontra" (PACLO). In relazione alle competenze nazionali in materia di conservazione della Lontra (*Lutra lutra*), il Piano d'Azione dovrà ricevere la formale approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale mantiene la piena responsabilità della supervisione e del coordinamento del Piano.

Il Piano rappresenterà il documento di riferimento delle Regioni, delle Province e delle Aree protette per coordinarsi in merito ad alcuni aspetti gestionali fra i quali:

- monitoraggio, studio genetico e messa in comune delle informazioni;
- criteri e procedure d'indennizzo e di prevenzione danni;
- criteri e procedure d'intervento in situazioni critiche e d'emergenza;
- formazione degli operatori;
- iniziative di comunicazione;
- cartografie di corredo e zonizzazioni necessarie alla salvaguardia;
- definizione delle aree contigue ai parchi ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91 ai fini della tutela della Lontra e delle relative misure ;
- collegamento con iniziative e azioni nazionali attivate come presupposto per la realizzazione del Piano d'Azione Nazionale per la specie;
- progetti specifici di intervento e di salvaguardia necessari alla sua attuazione, comprensivi delle attribuzioni istituzionali di competenza e delle previsioni di spesa;
- vincoli e norme di tutela da inserire nelle normative nazionali, regionali e locali, negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché, specifiche tecniche per le azioni cogenti sulle aste fluviali, negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle procedure di valutazione e di controllo;
- rapporti internazionali e accesso agli strumenti di finanziamento dell'U.E.;
- azioni da intraprendere con carattere di urgenza;

- centri di allevamento e recupero.

Il Piano definirà, nelle linee generali, un programma di lavoro pluriennale e raccordato, concordato tra gli Enti firmatari, da sottoporre a revisione ogni 5 anni e ogni qualvolta fosse opportuno provvedere ad aggiornamenti urgenti.

Il presente protocollo d'intesa viene riconosciuto come progetto prioritario ai sensi dell'art. 3 della Convenzione degli Appennini citata in premessa.

ART. 3

Stesura del Piano d'Azione Interregionale

I sottoscrittori del presente Protocollo contribuiranno alla stesura di detto Piano, con il coordinamento del MATTM e la supervisione scientifica dell'I.N.F.S.

Ai fini della redazione del Piano potranno essere impiegati tecnici, individuati in accordo con gli altri Enti firmatari, che opereranno in stretto raccordo con i referenti di cui all'art. 4.

Per la redazione di tale documento, i Soggetti firmatari s'impegnano a mettere a disposizione le informazioni necessarie e utili in loro possesso.

ART. 4

Soggetti capofila, referenti e iter di approvazione

I Soggetti capofila sono individuati nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per le aree protette, e nella Regione Basilicata per i soggetti istituzionali.

Ai Soggetti capofila spettano:

- il compito di garantire fra i vari partner il necessario flusso di informazioni;
- il coordinamento delle altre attività relazionate al presente protocollo;
- l'organizzazione di un tavolo istituzionale dedicato alla formulazione delle proposte di carattere istituzionale;
- l'organizzazione della Segreteria del Comitato tecnico-scientifico.

Ogni Soggetto firmatario s'impegna a individuare e comunicare al Soggetto capofila le Strutture referenti e il nominativo dei funzionari responsabili per quanto attiene il presente protocollo, anche rispetto al coinvolgimento di Soggetti terzi nell'ambito del territorio di competenza.

Sarà cura del Tavolo Istituzionale svolgere tutte le consultazioni più opportune con le popolazioni interessate e con le organizzazioni attive in materia al fine di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di ottenere il massimo coinvolgimento.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla presenza della Lontra.

L'INFS è la struttura di riferimento scientifico per la predisposizione del piano.

L'Università del Molise, anche con la collaborazione dei soggetti firmatari, curerà l'organizzazione della raccolta dati cartografici, di cui all'art. 6.

L'adozione del Piano e delle relative norme di salvaguardia sono demandate ai Soggetti firmatari, .

L'approvazione del Piano è riservata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere dell'INFS e sentita la Conferenza Unificata.

Conseguentemente all'approvazione del piano ogni Soggetto firmatario s'impegna a recepirlo e a garantirne l'applicazione nella normativa e nella programmazione e pianificazione territoriale di propria competenza.

ART. 5 Comitato tecnico-scientifico

E' costituito un Comitato tecnico-scientifico preposto alla raccolta delle documentazioni e alla definizione di proposte progettuali relative al PACLO, sotto il coordinamento e la supervisione tecnico-scientifica dell'INFS, che definisce standard e requisiti tecnici delle proposte progettuali.

Fanno parte del Comitato tecnico-scientifico:

- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ...
- Piero Genovesi dell'INFS
- Manuela Panzacchi dell'INFS
- Ettore Randi dell'INFS
- Laura Bonesi dell'Università di Trieste
- Luigi Boitani dell'Università Roma La Sapienza
- Gabriella Raggiani dell'Istituto di Ecologia Applicata
- Antonio Canu del Gruppo Lontra Italia
- Anna Loy dell'Università del Molise
- Livia Mattei del Corpo Forestale dello Stato
- Claudio Prigioni dell'Università Di Pavia .

La Segreteria del Comitato tecnico-scientifico (Segreteria Tecnica) ha sede presso il MATTM e si avvale degli esperti nelle materie trattate, di fauna e di pianificazione territoriale.

Presso la Segreteria Tecnica sono depositate le documentazioni raccolte e viene effettuata l'elaborazione, la revisione e la redazione degli atti intermedi e finali, sotto la supervisione dell'INFS.

La Segreteria Tecnica è comunque costituita da 2 membri di cui uno in rappresentanza dell'INFS con il compito di supervisione scientifica e uno in rappresentanza del MATTM.

ART. 6 Fasi del lavoro e programma temporale

Si individuano le seguenti fasi di lavoro:

- a) individuazione delle Strutture referenti coinvolte nell'ambito del territorio di competenza e comunicazione al Soggetto capofila del nominativo dei funzionari responsabili;
- b) individuazione del programma, di possibili interventi e di disposizioni da mettere in atto con decorso urgente;
- c) incontri di raccordo e confronto, raccolta di informazioni, definizione dello stato delle conoscenze; creazione di una banca dati cartografica (Webgis);
- d) elaborazione delle cartografie tematiche e di base;
- e) consegna da parte dei tecnici incaricati alle strutture referenti della prima bozza del documento;
- f) valutazione della bozza del documento e raccolta delle osservazioni da parte dei Soggetti capofila. Modifica della bozza del documento con le osservazioni condivise;
- g) definizione delle cartografie di salvaguardia e di zonizzazione;

- h) consegna da parte dei tecnici incaricati e distribuzione alle strutture referenti della versione finale del documento;
- i) adozione del Piano da parte dei Soggetti firmatari e suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'approvazione definitiva.

I firmatari del presente Protocollo individuano il seguente calendario dei lavori che si impegnano, fatte salve cause di forza maggiore, a rispettare:

1. entro 3 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere a) , b) e c) del paragrafo precedente;
2. entro 6 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere d), e) ed f) del paragrafo precedente;
3. entro 9 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere g), h) ed i) del paragrafo precedente;
4. entro 12 mesi dalla firma del protocollo, adozione del Piano, secondo la lettera j) del paragrafo precedente, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previo parere scientifico dell'INFS.

ART. 7 Spese

Le spese relative all'operato previsto nel presente Protocollo relativo alla stesura del Piano, saranno assunte da parte dei Soggetti firmatari con successivi atti.

La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita secondo quanto previsto dalla Convenzione del 27.12.2005 sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Soggetto firmatario s'impegna a coprire la quota parte di competenza.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla presenza della Lontra contribuendo all'attuazione dello stesso sia con l'esercizio delle competenze di legge sia con l'erogazione di risorse per la realizzazione di progetti di intervento previsti dal Piano d'Azione.

Roma, -----

RATIFICA DEI SOGGETTI FIRMATARI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....